

# Dottrina Casi Sistemi

## ***Start up*** **e P.M.I. innovative**

*opera diretta da*

**Oreste Cagnasso e Angelo Mambriani**

*con la collaborazione di*

Anna Rosa Adiutori, Marco Aiello, Alessandro Bollettinari  
Matteo Cagnasso, Oreste Cagnasso, Tiziana Cappelletti  
Stefano A. Cerrato, Nicoletta Ciocca, Enrico Cotta Ramusino  
Marco D'Arrigo, Maria Di Sarli, Francesca Fieconi  
Elena Fregonara, Giulia Garesio, Silvia Giani, Patrizia Grosso  
Andrea Guaccero, Maurizio Irrera, Giuseppina Leo, Lucia Lopez  
Angelo Mambriani, Giuseppe Maria Miceli, Paolo Montalenti  
Edoardo Morino, Giovanni Battista Nardecchia, Andrea Ottolia  
Francesca Pace, Serena Papini, Mariateresa Quaranta  
Luciano M. Quattrocchio, Paolo Reviglione, Federico Riganti  
Federico Rolfi, Guido Romano, Cristina Saracino  
Roberto Secondo, Paolo-Maria Smirne, Claudio Sottoriva  
Marina Spiotta, Andrea E. Sprio, Giuseppe Trimarchi  
Gabriele Varrasi, Alberto Verde

con **risorse digitali**

**ZANICHELLI EDITORE**



Copyright © 2020 Zanichelli editore S.p.A., via Imerio 34, 40126 Bologna [42102]

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi.  
L'acquisto della presente copia dell'opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.

Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume.  
Le richieste vanno inoltrate a

CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni  
per le Riproduzioni Editoriali  
Corso di Porta Romana, n. 108  
20122 Milano  
e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

L'autorizzazione non è concessa per un limitato numero di opere di carattere didattico riprodotte nell'elenco che si trova all'indirizzo <http://su.zanichelli.it/fotocopie-opere-escluse>

L'editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale.  
La loro fotocopia per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all'opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell'editore, una successiva edizione, né le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all'art. 71 - ter legge diritto d'autore.  
Per permessi di riproduzione, anche digitali, diversi dalle fotocopie rivolgersi a [ufficiocontratti@zanichelli.it](mailto:ufficiocontratti@zanichelli.it)

Zanichelli editore S.p.A.  
Divisione Editoria Giuridica  
Via Vittorio Amedeo II, 9  
10121 Torino

Prima edizione: settembre 2020

Ristampa:

5 4 3 2 1 2020 2021 2022 2023 2024

Realizzare un libro è un'operazione complessa, che richiede numerosi controlli: sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi.  
L'esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli.  
Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro l'indirizzo a cui scrivere è:

Zanichelli editore S.p.A.  
Via Imerio 34  
40126 Bologna  
fax 051 293311  
e-mail: [lineasei@zanichelli.it](mailto:lineasei@zanichelli.it)  
sito web: [www.zanichelli.it](http://www.zanichelli.it)

Impaginazione: Zanichelli editore S.p.A.  
Divisione Editoria Giuridica  
Via Vittorio Amedeo II 9, 10121 Torino

Stampa: Grafica Veneta  
Via Malcanton 2, 35010 Trebaseleghe (Padova)  
per conto di Zanichelli editore S.p.A.  
Via Imerio 34, 40126 Bologna



## Capitolo Decimo

### SEZIONE V

# La stima dei conferimenti in natura e di crediti

di MARIA DI SARLI

**SOMMARIO:** 1. Sulla permanenza dell'obbligo della perizia di stima dei conferimenti diversi dal denaro nelle imprese innovative - 2. La stima dei diritti di privativa

## 1. Sulla permanenza dell'obbligo della perizia di stima dei conferimenti diversi dal denaro nelle imprese innovative

Le disposizioni codicistiche

Deroghe al diritto comune

Le regole di diritto comune, con riferimento alle società di capitali e alle società cooperative, esigono che all'atto della costituzione o di un successivo aumento di capitale, i conferimenti diversi dal denaro siano assoggettati ad una perizia di stima redatta da un esperto. Tanto dispongono l'art. 2343 c.c. e l'art. 2454 c.c. per le società azionarie, l'art. 2465 c.c. per le s.r.l. e l'art. 2519 c.c. per le società cooperative.

Le imprese innovative non risultano espressamente sottratte all'applicazione di tali norme: né la l. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha istituito le *start up* innovative, né il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 4 sulle p.m.i. innovative, infatti, contengono disposizioni in tale senso. Pertanto deve ritenersi che esse permangano vincolanti e che quindi in materia **non siano previste agevolazioni speciali** per le imprese in esame<sup>1</sup>.

Il legislatore, mosso dalla volontà incentivare la nascita delle *start up* innovative, mostra di aver investigato la possibilità di **semplificare il procedimento costitutivo** di tali società, anche allo scopo di ridurre i costi, ma all'esito di tale analisi, l'unica deroga che risulta aver accordato riguarda la forma dell'atto, che, in alternativa a quella solenne, può consistere in una scrittura privata in forma elettronica, sottoscritta secondo una delle procedure previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Esercitando questa opzione, l'atto costitutivo nonché le sue successive modificazioni devono essere redatte utilizzando il **modello uniforme predisposto dal Ministero dello sviluppo economico** (art. 4, co. 10° bis, d.l. 3/2015)<sup>2</sup>. Proprio da una lettura di tale model-

<sup>1</sup>BENAZZO, voce «*Start up* e P.M.I. innovative», in *Digesto/comm.*, Agg., Torino, 2017, 479.

<sup>2</sup>Sulla costituzione delle *start up* innovative in forma di s.r.l. v. *supra*, VARRASI nonché GUIZZARDI, *L'impresa start up innovativa costituita in forma di s.r.l.*, in *Giur. comm.*,

lo<sup>3</sup> (adottabile dalle sole **start up** costituite in forma di s.r.l.), è possibile trarre conferma della persistenza dell'obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura e i crediti effettuati a favore delle imprese innovative: nella sezione dedicata ai conferimenti (voce 5.2.), laddove è contemplata la possibilità di effettuare i conferimenti «oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464», infatti, è richiamato espressamente anche l'art. 2465 c.c.

D'altro canto, l'obbligo della relazione giurata è frutto dell'armonizzazione effettuata ad opera della II direttiva in materia societaria (direttiva 77/91/CEE rifiuta dapprima nella direttiva 2012/30/UE, a seguito delle modificazioni ad essa apportate dalla direttiva 2006/68/CE e confluita più di recente nella direttiva 2017/1132/UE) e pertanto esso può essere derogato solamente nei casi previsti dalla direttiva 2006/68/CE, attuata in Italia con i d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142 e 29 novembre 2010, n. 224 attraverso l'introduzione degli artt. 2343 ter e 2343 quater c.c.

Portata del principio di effettività del capitale sul regime del procedimento di stima

A ben vedere, dunque, la disciplina della valutazione dei conferimenti in natura e crediti gode già di un proprio regime semplificato, dettato nel rispetto del principio di effettività del capitale sociale e di tutela dei terzi e che non può essere ampliato, se non per espressa previsione normativa.

L'imperatività del **principio di effettività del capitale sociale** comporta, da un lato, che nonostante la mancata espressa previsione da parte del legislatore, anche le prestazioni d'opera e di servizi, debbono essere sottoposte a stima<sup>4</sup> e, dall'altro, che il procedimento di stima, così come disciplinato dal legislatore, è inderogabile. Più precisamente, non sono ritenute ammissibili tanto le clausole statutarie volte ad esentare i soggetti conferenti di beni in natura e crediti dall'obbligo di assoggettare gli stessi a perizia quanto quelle tese a introdurre modalità di svolgimento del procedimento di valutazione diverse da quelle stabilite dalla legge. Nelle sole s.r.l. è fatta salva unicamente la possibilità di prevedere maggiori cautele

2016, I, 552 ss.; LA SALA, *Start up innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2017, 1136 ss.

<sup>3</sup>Lo si veda pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56, dell'8 marzo 2016 in allegato al d.m. 17 febbraio 2016.

<sup>4</sup>Per vero tale conclusione non è pacifica in dottrina, concordano; DE ANGELIS, *Alcune questioni sul «capitale assicurato» nelle s.r.l.*, in *Banca borsa*, 2004, I, 314; DE LUCA, *Conferimenti e creazione di valore. Note sui conferimenti di opere e servizi nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2014, 731; MIOLA, *La stima dei conferimenti in natura e dei crediti*, in DOLMETTA e PRESTI (a cura di), *S.r.l. Commentario*, Milano, 2011, 193; OLIVIERI, *Conferimenti «assicurati» e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata*, in ABBADESSA e PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, *Controlli, bilancio, modificazioni dello statuto, s.r.l., gruppi di società*, Torino, 2007, 359 e anche Consiglio notarile di Milano, massima n. 9 del 18 marzo 2004 e Consiglio Notarile del Triveneto, Massima I. A. 5 – Conferimenti d'opera o di servizi), ma si esprime in senso contrario, in particolare PORTALE, *Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali*, in *Corr. giur.*, 2003, 1670.

con riferimento alla fase del controllo della stima<sup>5</sup>, posto che a seguito della riforma societaria del 2003, per tali tipi di società non è più prevista la revisione della perizia entro centottanta giorni dal conferimento.

Applicabilità alle s.r.l. dell'art. 2343 ter c.c. in via analogica

Peraltro, l'inderogabilità del procedimento di stima si traduce in un ostacolo per le s.r.l. a beneficiare, sia in via diretta che di applicazione analogica, della possibilità prevista per le s.p.a. di effettuare, nelle ipotesi previste dall'art. 2343 ter c.c., conferimenti in natura e crediti senza relazione di stima<sup>6</sup>. Invero, tale limitazione ha una ricaduta applicativa limitata, dal momento che solo due delle tre ipotesi di esonero accordate dall'art. 2343 ter c.c. sono effettivamente sottratte alla s.r.l., precisamente quelle riguardanti il conferimento di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e il conferimento di beni iscritti in bilancio al *fair value*. Per quanto riguarda la nomina dell'esperto da parte dello stesso conferente anziché dal tribunale, si tratta di una semplificazione che per la s.r.l. ha assunto portata generale sin dalla riforma societaria del 2003, in virtù di quanto consentito dalla II Direttiva<sup>7</sup>.

## 2. La stima dei diritti di privativa

La stima dei brevetti

La procedura di stima non pare suscettibile di sollevare questioni giuridiche peculiari con riferimento alle società *start up* o P.M.I. innovative cionondimeno, è opportuno offrire qualche considerazione in ordine alla circostanza che queste società potrebbero, con maggiore frequenza rispetto alle altre, beneficiare di conferimenti (oppure effettuare «acquisti pericolosi») aventi ad oggetto brevetti.

Trattandosi di beni immateriali, risulta particolarmente delicata e incerta la loro valutazione.

Tra la vasta letteratura sui criteri considerati adeguati ai fini della valutazione di tali beni, un utile riferimento pare costituito dalla «Griglia di valutazione economico-finanziaria dei brevetti»<sup>8</sup>, frutto del lavoro congiunto del Ministero dello sviluppo economico, dell'Associazione Bancaria Italiana, della Confindustria, della Conferenza dei Rettori delle

<sup>5</sup> Sul punto v. MIOLA, *La stima dei conferimenti in natura e di crediti*, in DOLMETTA e PRESTI (a cura di), *op. cit.*, 193, ove ulteriori riferimenti alla dottrina conforme.

<sup>6</sup> Di tale avviso MIOLA, *La stima dei conferimenti in natura e di crediti*, in DOLMETTA e PRESTI (a cura di), *op. cit.*, 193. Con specifico riferimento all'inapplicabilità delle semplificazioni accordate dall'art. 2343 ter c.c. ai conferimenti di prestazioni d'opera e di servizi, si veda BERTELOTTI, *Il conferimento d'opera e servizi; questioni aperte e profili sistematici*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 186.

<sup>7</sup> Per un'analisi delle novità apportate dalla riforma del 2003 all'art. 2465 si rinvia, in particolare, a CACCHI PESSANI, *sub art. 2465*, in BIANCHI (a cura di), *Società a responsabilità limitata* (artt. 2462-2483 c.c.), in MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, 169 ss.

<sup>8</sup> Cfr. [http://www.uibm.gov.it/attachments/griglia\\_brevetti/griglia.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/griglia_brevetti/griglia.pdf).

Università italiane e dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale. Tale strumento mette a disposizione un modello di valutazione uniforme per la determinazione del valore economico dei brevetti.

La griglia, si compone di ottantasei indicatori e di cinque prospettive (brevetto, tecnologia, competenze interne all'azienda, capacità di accesso al mercato e caratteristiche del mercato) e consente di mettere in evidenza il contributo del brevetto e la sua rilevanza in merito al sostegno dell'iniziativa e alla potenzialità di generare flussi di cassa e di reddito. Con l'avvertenza che, ai fini della determinazione del valore imputabile a capitale, non si potrà tenere conto di valori potenziali, ma solo dei valori «in atto»<sup>9</sup>.

Nelle società per azioni, ove è previsto un controllo della stima da parte degli amministratori entro centottanta giorni dal conferimento, qualora venga accertata una minusvalenza superiore al quinto del valore di perizia, il socio, tra le altre possibilità, ha quella di recedere vendendosi restituito il brevetto conferito. Tuttavia, tale restituzione non pare possibile laddove essa comporti la perdita della qualità di impresa «innovativa». Una simile problematica nella s.r.l. non è suscettibile di porsi dal momento che gli amministratori hanno modo di verificare la tenuta del valore di perizia solo in occasione della redazione del bilancio, sicché in tali tipi di società le minusvalenze relative ai beni conferiti si traducono in una perdita per il patrimonio sociale, che non incide sulla posizione del singolo socio<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Cfr. ORGANISMO ITALIANO DI VALUTAZIONE, *Principi italiani di valutazione*, 2015, 312.

<sup>10</sup> Cfr. DI SARLI, sub art. 2465. *Stima dei conferimenti in natura e di crediti*, in CAGNASSO e MAMBRIANI (diretto da), *Codice della società a responsabilità limitata*, Roma, 2015, 213 ss.